

STATUTO
DEL COMUNE DI
POSADA

ALLEGATO A)

STATUTO COMUNE DI POSADA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- | | |
|-----------|---|
| ART. 1 | LA COMUNITA' DI POSADA |
| ART. 2.I | IL COMUNE DI POSADA |
| ART. 2.II | LA LINGUA DELLA COMUNITA' |
| ART. 3 | TOPONOMASTICA |
| ART. 4.I | TERRITORIO |
| ART. 4.II | COMPITI DEL COMUNE NEL TERRITORIO |
| ART. 5 | FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA' |
| ART. 6 | FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA E
BENEFICIENZA |
| ART. 7 | FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA
SCOLASTICA |
| ART. 8 | FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO
ECONOMICO |
| ART. 9 | FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA E
TUTELA DELL'AMBIENTE |
| ART. 10 | COMPITI DEL COMUNE |
| ART. 11 | ALBO PRETORIO |

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

- | | |
|---------|------------|
| ART. 12 | GLI ORGANI |
|---------|------------|

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

- | | |
|---------|---|
| ART. 13 | ELEZIONE E COMPOSIZIONE |
| ART. 14 | DURATA IN CARICA |
| ART. 15 | CONSIGLIERI COMUNALI |
| ART. 16 | COMPETENZE DEL C.C. |
| ART. 17 | ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE |
| ART. 18 | COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI |
| ART. 19 | COMMISSIONI SPECIALI |
| ART. 20 | COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO |
| ART. 21 | SESSIONI DEL CONSIGLIO |
| ART. 22 | CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI |
| ART. 23 | INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELIBERE |
| ART. 24 | ASTENSIONE |
| ART. 25 | PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI |
| ART. 26 | VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO |
| ART. 27 | VERBALIZZAZIONI |
| ART. 28 | PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI |
| ART. 29 | ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA |

SEZIONE II - LA GIUNTA COMUNALE

- | | |
|---------|-------------------------------|
| ART. 30 | LA GIUNTA COMUNALE |
| ART. 31 | COMPOSIZIONE E PRESIDENZA |
| ART. 32 | ELEZIONI DELLA GIUNTA |
| ART. 33 | ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI |
| ART. 34 | DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA |

- ART. 35 MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA
- ART. 36 CASSAZIONE SINGOLI COMPONENTI GIUNTA
- ART. 37 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
- ART. 38 COMPETENZE DELLA GIUNTA
- ART. 39 DELIBERAZIONI D'URGENZA
- ART. 40 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

SEZIONE III - SINDACO

- ART. 41 SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE
- ART. 42 COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- ART. 43 DELEGAZIONI DEL SINDACO
- ART. 44 SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE
- ART. 45 POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO
- ART. 46 COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

TITOLO III

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE I - CRITERI DIRETTIVI

- ART. 47 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

SEZIONE II - RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

- ART. 48 RIUNIONI E ASSEMBLEE
- ART. 49 CONSULTAZIONI
- ART. 50 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
- ART. 51 REFERENDUM
- ART. 52 EFFETTI DEL REFERENDUM
- ART. 53 DISCIPLINA DEL REFERENDUM
- ART. 54 AZIONE POPOLARE

ART. 55 PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

ART. 56 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

CAPO II - DIFENSORE CIVICO

ART. 57 ISTITUZIONE

ART. 58 ELEZIONE

ART. 59 DURATA E REVOCA

ART. 60 FUNZIONI

ART. 61 MODALITA' DI INTERVENTO

ART. 62 RELAZIONE AL C.C.

ART. 63 MEZZI

ART. 64 INDENNITA' E TRATTAMENTO ECONOMICO

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 65 SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I - SERVIZI

ART. 66 SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 67 GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 68 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE, ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 69 CONVENZIONI

ART. 70 CONSORZI

ART. 71 UNIONE DI COMUNI

ART. 72 ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

ART. 73 ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 74 UFFICIO COMUNALE

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 75 DISCIPLINA STATUS PERSONALE

CAPO III - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 76 NORME APPLICABILI

CAPO IV - SEGRETARIO COMUNALE

ART. 77 STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 78 FUNZIONI DEL SEGRETARIO

TITOLO VI - RESPONSABILITA'

ART. 79 RESPONSABILITA'

ART. 80 PARERI SULE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

ART. 81 PARERI SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

TITOLO VII - FINANZE E CONTABILITA'

ART. 82 ORDINAMENTO

ART. 83 ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

ART. 84 REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 85 CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

TITOLO VIII - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 86 PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

ART. 87 INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI
PROVINCIALI

ART. 88 RAPPORTI CON COMUNITA' MONTANA

ART. 89 PARERI OBBLIGATORI

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
--

ART. 90 MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

ART. 91 ADOZIONE DI REGOLAMENTI

ART. 92 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

LA COMUNITA'

Art.1

La Comunità di Posada

I

La comunità di Posada è l'insieme delle persone che per nascita, o per tradizione familiare, o per loro libera scelta, ritengano di farne parte per i legami di natura culturale, economica e sociale che hanno col territorio e con gli altri membri della comunità.

II

La qualità di membro della comunità si perde solo per decisione personale di non farne più parte.

I diritti ed obblighi verso la comunità e le sue istituzioni sorgono, perdurano e si estinguono in relazione all'appartenenza o meno alla comunità stessa, salvo che la legge non preveda espressamente che un obbligo o un diritto sorga, perduri o si estingua in relazione alla residenza del soggetto o ad altro criterio territoriale;

III

La comunità di Posada, il suo territorio ed i suoi cittadini appartengono allo Stato Italiano.

IV

La comunità di Posada, erede delle tradizioni storiche plurisecolari dei suoi abitanti, è fondata sulla solidarietà personale e familiare fra i propri componenti, vive del proprio

lavoro e si ispira ai principi di tolleranza, libertà, uguaglianza e fraternità.

v

Nel Comune si espongono la Bandiera Sarda e la Bandiera della Repubblica.

Ogni qualvolta la legge prevede l'esposizione di una delle bandiere esse vanno esposte contemporaneamente.

Art. 2.I

Comune

La comunità di Posada, è rappresentata dal Comune, Ente il quale ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo la necessità e la volontà della comunità stessa.

Art. 2.II

Lingua della Comunità

La lingua sarda così come comunemente usata dalla comunità è lingua della comunità medesima al pari di quella italiana.

I membri della comunità possono avanzare istanza, introdurre procedimenti, intervenire negli stessi, o comunque corrispondere con gli Organi del Comune nella lingua sarda o italiana, fatti salvi gli atti ed i procedimenti per i quali la legge prevede esclusivamente l'uso della lingua italiana.

E' facoltà del Comune rispondere con una o con entrambe le lingue della comunità.

Nelle sedute collegiali è libero l'uso orale della lingua sarda al pari di quella italiana. I verbali devono contenere comunque, in lingua italiana, la sommaria traduzione di quanto affermato in lingua sarda.

Art. 3

Toponomastica

Il Comune conserva e ripristina la toponomastica originaria, secondo la tradizione scritta e orale.

Nessuna variazione di toponomastica può sopprimere la precedente denominazione se non dopo dieci anni dall'adozione.

Durante i dieci anni successivi all'adozione della variazione nelle certificazioni sarà indicata la nuova denominazione seguita dall'indicazione che precedentemente vi era altra denominazione.

Ai cittadini residenti, o esercitanti attività di rilevanza fiscale, nelle vie di cui sia stata modificata la denominazione dovrà essere consegnato d'ufficio certificato attestante la modificazione.

La Giunta Comunale adotterà i provvedimenti relativi alla toponomastica sentito il parere del Consiglio.

Art. 4.I

Territorio

1 - Il Comune di Posada comprende la parte di territorio della Sardegna delimitato: con il Mare Tirreno da Orvile al Porto di La Caletta - Est -

Con Siniscola da Porto di La Caletta fino a Loc.Oreo - Sud Ovest -

Con Torpè da Loc.Oreo a Loc. Capraglia - Ovest -

Con Budoni da Loc. Capraglia fino a Orvile Nord Ovest -

2 - Il territorio del Comune di Posada comprende anche le frazioni di Sas Murtas, San Giovanni e Monte Longu.

3 - Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale, secondo quanto disposto dallo Statuto Sardo e con le modalità stabilite dalla legge regionale.

Art. 4.II

Compiti del Comune nel Territorio

- 1 - Il Comune di Posada, ha quali compiti, oltre quelli assegnati per legge statale e regionale:
 - a)- La tutela, lo sviluppo, la promozione, la diffusione e l'insegnamento della cultura e della lingua della Comunità, la ricerca e l'ammodernamento delle radici storiche e delle tradizioni delle comunità.
 - b)- L'apprestamento dei mezzi per l'esercizio del culto e della spiritualità.
 - c)- La tutela dell'ambiente e del territorio della Comunità, del suo paesaggio, dei suoi monumenti, dei beni artistici ed archeologici, con la promozione di ogni forma di valorizzazione sociale della loro fruizione.
 - d)- La liberazione dal bisogno di tutti i membri della Comunità e la creazione di condizioni economiche e sociali che consentano loro il pieno sviluppo della personalità; a tal fine promuove per i suoi amministratori, ma soprattutto per i giovani e per gli anziani, il libero associazionismo, lo sport ed il turismo di massa, il collegamento con forme di ospitalità internazionale, forme di educazione permanente e di aggiornamento culturale.
 - e)- La promozione e la tutela del lavoro quale diritto e dovere di tutti i membri della Comunità.
- 2 - Il Comune esplica i suoi compiti nel rispetto delle competenze delle altre Pubbliche Amministrazioni, nei limiti delle sue capacità finanziarie, adottando il metodo della programmazione, provvedendo direttamente, o tramite sue istituzioni, o in concorso con altri Enti Pubblici, o privati, nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.
- 3 - Il Comune esplica i suoi compiti nei confronti di tutti i membri

della Comunità, ovunque si trovino.

Art. 5

Funzioni del Comune nel settore della Sanità

- 1 - Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.
- 2 - Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
- 3 - Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Unità Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.
- 4 - Il Comune istituisce servizi per l'assistenza della maternità e infanzia, agli anziani ed agli invalidi e per il recupero in generale degli abbisognevoli.

Art. 6

Funzioni del Comune nel settore dell'Assistenza e della Beneficenza

- 1 - Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. del D.P.R. n° 348 del 1978, e successive modificazioni.
- 2 - Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma la Giunta Comunale predispone annualmente un programma di assistenza, che deve essere approvato dal Consiglio Comunale, relativo a:
 - a)- Manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli anziani.
 - b)- Accoglimenti in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziane.

- c)- Predisposizione di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani ed inabili.
- 3 - Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi il Consiglio Comunale delibera la disciplina generale delle tariffe, salvo i casi in cui esse sono preventivamente stabilite dalla legge.
- 4 - Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

Art. 7

Funzioni del Comune nell'Assistenza Scolastica

- 1 - Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
- 2 - L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 8

Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

- 1 - Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
- 2 - Il Comune indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione.

- 3- Il Comune svolge altresì funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:
- a)- fiere e mercati;
 - b)- turismo ed industria;
 - c)- agricoltura e foreste.

Art. 9

Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti

- 1 - Il Comune esercita per mezzo della Giunta le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di aree di edilizia residenziale pubblica e privata.
- 2 - Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e la difesa da qualsiasi forma di inquinamento.
- 3 - Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali regionali e vigenti.

Art. 10

Compiti del Comune

- 1 - Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del presente statuto.
- 2 - Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
- 3 - Il Comune esercita, altresì le ulteriori funzioni per servizi di competenza statale che gli vengano affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
- 4 - Il Comune si impegna:
 - a)- ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono

delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;

- b)- a consentire alla Regione di avvalersi degli Ufficiali comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

Art. 11

Albo Pretorio

- 1 - Il Comune ha nella propria sede un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il Comune si riserva di istituire altro Albo, eventualmente anche in luogo diverso dalla propria sede ove si rendesse utile la sua istituzione.
- 2 - Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
- 3 - Il presente statuto o regolamenti possono prevedere forme di pubblicità aggiuntive rispetto alla pubblicazione nell'Albo Pretorio.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12

Organi

- 1 - Sono organi del Comune il Consiglio, La Giunta, il Sindaco.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13

Elezione e Composizione

- 1 - Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 14

Durata della Carica

- 1 - La durata in carica del Consiglio è stabilito dalla legge.
- 2 - Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indicazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 15

Consiglieri Comunali

- 1 - I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
- 2 - I Consiglieri entrano all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 3 - Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve

esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n° 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

- 4 - La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
- 5 - I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 6 - L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
- 7 - I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.
- 8 - Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
- 9 - Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.
- 10 - Nell'ipotesi di procedimento penale a carico di un Consigliere, Assessore o del Sindaco, in conseguenza di fatti ed atti

connessi all'espletamento delle loro funzioni, che si conclude per loro con formula assoluta, l'Amministrazione si obbliga a rimborsare le spese occorse per la difesa in giudizio qualora gli pervenga richiesta.

Art. 16

Competenze del Consiglio Comunale

- 1 - Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
- 2 - Le competenze del Consiglio sono quelle determinate dalla legge.
- 3 - Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
- 4 - Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- 5 - Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 6 - Il Consiglio nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione provvede il Sindaco nei modi e termini di cui all'art. 44 del presente statuto.

- 7 - Ogni gruppo ha diritto di esprimere i propri rappresentanti secondo scelte libere ed autonome.
- 8 - In caso di rappresentanza in numero superiore a due 1/3 deve essere espressione della minoranza.

Art. 17

Esercizio Potestà Regolamentare

- 1 - Il Consiglio comunale dell'esercizio della potestà regolamentare, adotta nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta e da una commissione appositamente costituita per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici per l'esercizio delle funzioni.
- 2 - I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
- 3 - I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n° 142, sono pubblicati nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
- 4 - Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 18

Commissioni Comunalì Permanenti

- 1 - Il Consiglio all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza di esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

- 2 - Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
- 3 - Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, anche se delle stesse non facenti parte per elezione, senza diritto di voto.
- 4 - Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che è allegato ad eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività del Consiglio.
- 5 - Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e di servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti del Comune.

Art. 19

Commissioni Speciali

- 1 - Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:
 - a)- commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune e per la collettività;
 - b)- commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;
 - c)- una commissione che viene consultata dalla Giunta e dal Sindaco su criteri di carattere generale, in base ai quali la Giunta ed il Sindaco stessi provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui il Comune partecipa.

- 2 - Un quinto dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri.
- 3 - Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

Art. 20

Commissione per il Regolamento del Consiglio

- 1 - Il Consiglio nomina una Commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in essa, con diritto a voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
- 2 - La commissione esamina preventivamente tutte le proposte da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
- 3 - La commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.
- 4 - Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.
- 5 - Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 21

Sessioni del Consiglio

- 1 - Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
- 2 - Le sessioni ordinarie si svolgono per discutere in materia di bilancio preventivo e conto consuntivo.
- 3 - Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per la richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
- 4 - La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

Art. 22

Convocazione dei Consiglieri

- 1 - Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio.
- 2 - La convocazione del Consiglio per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 23

Intervento dei Consiglieri per la Validità' delle Sedute e delle Deliberazioni

- 1 - Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
- 2 - Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

- 3 - I consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione sono dichiarati decaduti.

Art. 24

Astensione dei Consiglieri

- 1 - I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti e contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
- 2 - Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 25

Presidenza delle Sedute Consiliari

- 1 - Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
- 2 - Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
- 3 - Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
- 4 - Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono presiedute dal Consigliere anziano.

Art. 26

Votazione e Funzionamento del Consiglio

- 1 - Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
- 2 - Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
- 3 - Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 4 - Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32 lettera n), della legge 8 giugno 1990, n° 142, si applica, i deroga al disposto del comma 1, principio della maggioranza relativa.
- 5 - In rappresentanza della minoranza, del numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggior numero di voti.
- 6 - Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 27

Verbalizzazione

- 1 - Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o chi presiede l'adunanza.
- 2 - Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.
- 3 - Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
- 4 - Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5 - Il regolamento stabilisce:

- a)- le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
- b)- le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 28

Pubblicazione delle Deliberazioni

- 1 - Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2 - Le deliberazioni del Consiglio diventano e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE 1^a

ELEMENTI DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

Art. 29

Elezione del Sindaco e della Giunta

- 1 - Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n° 142 e del presente statuto.
- 2 - Non può procedersi alle votazioni per l'elezione del Sindaco e della Giunta se non siano stati prima convalidati tanti consiglieri quanti ne sono assegnati al Comune.
- 3 - L'elezione del Sindaco deve avvenire a scrutinio palese, nel termine perentorio di sessanta giorni di cui al comma 2 dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990 n° 142, e con l'osservanza delle norme previste dal medesimo articolo.

- 4 - L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.
- 5 - Ove il documento programmatico non sia stato depositato almeno ventiquattro ore prima della seduta indetta per l'elezione del Sindaco e della Giunta, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente.
- 6 - Nel documento programmatico, il cui contenuto è di libera scelta dei presentatori, questi devono indicare i criteri di fattibilità del programma in relazione alle risorse finanziarie dell'Ente.

Art. 30

La Giunta Comunale

- 1 - La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 31

Composizione e Presidenza

- 1 - La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori.
- 2 - In caso di assenza o impedimento del Sindaco l'assessore da lui delegato o l'assessore anziano.

Art. 32

Elezione della Giunta

- 1 - L'elezione della Giunta avviene, contestualmente con quella del Sindaco, nei modi e termini indicati dalla legge e dall'art. 29 del presente statuto.

- 2 - La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale.

Art. 33

Anzianità degli Assessori

- 1 - I nominativi dei candidati alla carica di assessore possono essere disposti nella lista degli eligendi di cui all'art. 29 nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima, purché questi facciano di ciò espressa dichiarazione nel documento programmatico oppure nel corso del dibattito sul documento stesso. In questo caso assessore anziano è il candidato che nella lista occupa il primo posto.
- 2 - Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta, assessore anziano è il più anziano di età dei candidati.
- 3 - All'assessore anziano, in mancanza dell'assessore delegato o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale Ufficiale del Governo.

Art. 34

Durata in carica della Giunta

- 1 - La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
- 2 - Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dalla elezione della nuova.
- 3 - Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 35

Mozione di Sfiducia Costruttiva

- 1 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa

per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

- 2 - La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco o di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art.37 della legge 8 giugno 1990, n° 142.
- 3 - La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In caso di non osservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.
- 4 - L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.
- 5 - Il Sindaco e gli assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

Art. 36

Cessazione di singoli componenti della Giunta

- 1 - Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a)- morte;
 - b)- revoca;
 - d)- decadenza.
- 2 - Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio perché ne prenda atto. Le dimissioni possono sempre essere ritirate prima della presa d'atto da parte del Consiglio.
- 3 - Il Consiglio procede alla revoca dei singoli assessori su proposta del Sindaco, quando non osservano le linee di

indirizzo politico politico-amministrative stabilite dal Consiglio presentato per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

- 4 - Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
- 5 - La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco.
- 6 - Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco, scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 37

Funzionamento della Giunta

- 1 - L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
- 2 - La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
- 3 - Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 4 - La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
- 5 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 6 - Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
- 7 - Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri

sono inseriti nella deliberazione.

- 8 - Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso, e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

Art. 38

Competenze della Giunta

- 1 - In generale la Giunta:

- a)- compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti;
- b)- riferisce annualmente al Consiglio sulla prima attività e ne attua gli indirizzi generali;
- c)- svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

- 2 - Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

- a)- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b)- proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
- c)- proporre al Consiglio:
 - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per fruizione dei beni e dei servizi;
 - la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.
- 3 - Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
- a)- adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
- 4 - Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi del fondo di riserva di cassa.

Art. 39

Deliberazioni d'Urgenza della Giunta

- 1 - La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
- 2 - L'urgenza, determinata da cause nuove o posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
- 3 - Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena la decadenza.
- 4 - Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 40

Pubblicazione delle Deliberazioni della Giunta

- 1 - Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2 - Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 28 del presente statuto.

SEZIONE 2^a SINDACO

Art. 41

Sindaco Organo Istituzionale

- 1 - Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo.
- 2 - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
- 3 - Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10 gennaio 1957, n° 3.
- 4 - La legge stabilisce la conseguenza dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 42

Competenze del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione Comunale

- 1 - Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:
 - a)- rappresenta il Comune;
 - b)- convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;
 - c)- convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 43

Art. 43

Delegazioni del Sindaco

- 1 - Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
- 2 - Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive

loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

- 3 - Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
- 4 - Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
- 5 - Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono esser fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
- 6 - Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 79 e seguenti del presente statuto.
- 7 - Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigono, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

Art. 44

Surrogazione del Consiglio per le nomine

- 1 - Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 16, comma 6, del presente statuto, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni alla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 46

Potere di Ordinanza del Sindaco

- 1 - Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

- 2 - Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 del T.U. 3 marzo 1934, n° 383 e della legge 24 novembre 1981, n° 689.
- 3 - Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
- 4 - Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 46

Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

- 1 - Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a)- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b)- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c)- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d)- alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

TITOLO III
CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
SEZIONE 1^a
CRITERI DIRETTIVI

Art. 47

Partecipazione dei Cittadini

- 1 - Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della Comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
- 2 - Il Comune valorizza le autonome forme associative e cooperative attraverso:
 - a-incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo economico e finanziario;
 - b-informazioni sui dati di cui è in possesso l'amministrazione;
 - c-consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali.
- 3 - Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
- 4 - Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a)- il collegamento dei propri organi;
 - b)- le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - c)- l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

- 5 - L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamenti di tutti i gruppi ed organismi.

SEZIONE 2ª

RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

Art. 48

Riunioni e Assemblee

- 1 - Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
- 2 - L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini e dei gruppi o organismi che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana e che ne facciano richiesta, ogni struttura e spazio idoneo se ed in quanto esistenti. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e delle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
- 3 - Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'Amministrazione Comunale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale.
- 4 - L'Amministrazione Comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a)- per la formazione di comitati e commissioni;
 - b)- per dibattere problemi;
 - c)- per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

- 5 - La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio Comunale.
- 6 - Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 49

Consultazioni

- 1 - Il Consiglio Comunale e/o la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera, se del caso previa acquisizione del parere di un'apposita Commissione, la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più utili, su provvedimenti di loro interesse.
- 2 - I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio comunale che ne fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.
- 3 - I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
- 4 - Sono ammessi alla consultazione solo i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età ed abbiano diritto al voto.

Art. 50

Istanze, Petizioni e Proposte

- 1 - Gli elettori de Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale per quanto riguarda le materie di sua competenza con riferimento ai problemi di rilevanza della comunità, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
- 2 - Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio Comunale, che provvede a deliberare nel merito entro 69 giorni.

- 3 - Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno 200 elettori.
- 4 - L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo art. 53.

Art. 51

Referendum

- 1 - Il referendum su materie di esclusiva competenza è volto a realizzare il rapporto tra gli ordinamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
- 2 - Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
- 3 - Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatta quando lo richiedono il 25% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 4 - Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 5 - Sull'ammissibilità dei referendum decide il Consiglio comunale, entro 60 giorno dalla presentazione della richiesta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune e previa la acquisizione del parere consultivo espresso dalla istituenda commissione consiliare.
- 6 - Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto ed è precluso in materia tributaria e di bilancio e di tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

Art. 52

Effetti del Referendum Consultivo

- 1 - Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano

inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti; altrimenti è dichiarato respinto.

- 2 - Il Consiglio Comunale, che è vincolato dall'esito positivo del referendum, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, delibera sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- 3 - Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 53

Disciplina del Referendum

- 1 - L'attuazione del referendum consultivo è regolato dalle norme elettorali vigenti.

Art. 54

Azione popolare

- 1 - Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
- 2 - La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 55

Pubblicità degli Atti Amministrativi

- 1 - Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per l'effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione alle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 56

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

- 1 - Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
- 2 - Il regolamento inoltre:
 - a)- individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b)- detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c)- assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
 - d)- assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

CAPO II
DIFENSORE CIVICO

Art. 57

Istituzione

- 1 - È istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
- 2 - Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 58

Elezione del difensore civico

- 1 - Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 2 - La votazione avviene per schede segrete.
- 3 - Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
- 4 - L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
- 5 - L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'incaricato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
- 6 - Il titolare dell'ufficio di difensore ha l'obbligo di residenza nel Comune.

Art. 59

Durata in carica e revoca del difensore civico

- 1 - Il difensore civico dura in carica per cinque anni dalla sua elezione e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione e per la stessa durata.
- 2 - I poteri del difensore civico sono automaticamente prorogati, anche nel caso di sua rinuncia prima della decadenza del quinquennio, fino all'entrata in carica del successore.
- 3 - Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 60

Funzioni

- 1 - A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
- 2 - Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi.
- 3 - Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

Art. 61

Modalità di intervento

- 1 - Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o gli Enti ed Aziende ad esso dipendenti, hanno diritto a chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 30 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
- 2 - Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.
- 3 - In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza al Sindaco e al Segretario Comunale.
- 4 - Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli

atti documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

- 5 - Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 62

Relazione al Consiglio Comunale

- 1 - Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
- 2 - Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 63

Mezzi del Difensore Civico

- 1 - Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'Ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della Giunta.
- 2 - Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.
- 3 - L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.
- 4 - Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

Art. 64

Trattamento Economico

- 1 - Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese nella misura che verrà stabilita nel regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 65

Svolgimento dell'Azione Amministrativa

- 1 - Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
- 2 - Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
- 3 - Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
- 4 - Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO I

SERVIZI

Art. 66

Servizi Pubblici Comunali

- 1 - Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2 - I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 67

Gestione Diretta dei Servizi Pubblici

- 1 - Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a)- in economia, quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b)- in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c)- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d)- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e)- a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
- 2 - Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto ed in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n° 902.

Art. 68

Aziende Speciali ed Istituzioni

- 1 - Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
- 2 - Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.
- 3 - Organi dell'azienda e della istituzione sono:
 - A)- il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori del proprio seno, fra

coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale e siano in possesso di una competenza tecnica e amministrativa conseguita: a)-per studi compiuti, b)-per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, c)-per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;

B)- il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;

C)- il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4 - L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

5 - Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 69

Convenzioni

1 - Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

- 2 - Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 70

Consorzi

- 1 - Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e la Provincia per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 67 del presente statuto, in quanto compatibili.
- 2 - A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
- 3 - La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
- 4 - Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
- 5 - Altri delegati a far parte dell'assemblea saranno eletti dal Consiglio Comunale in numero pari alla quota di partecipazione stabilita dallo Statuto del Consorzio.

Art. 71

Unione di Comuni

- 1 - Il Comune può costituire una unione con altri comuni con termini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.
- 2 - L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 3 - Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

- 4 - Il regolamento dell'unione: a)-può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei comuni partecipanti e ne disciplina le forme; b)-contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 72

Accordi di Programma

- 1 - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programma di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione; l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria e prevalente del Comune sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- 2 - A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- 3 - L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal Sindaco.
- 4 - Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
- 5 - La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n° 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art. 73

Organizzazione degli Uffici e del Personale

- 1 - Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 74

Ufficio Comunale

- 1 - L'Ufficio Comunale si articola in settori.
- 2 - Nel settore si individua la struttura organizzativa di massa dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o più materie appartenenti ad un'area omogenea.
- 3 - Il settore può articolarsi in "servizi" ed anche in "unità operative".
- 4 - Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 75

Disciplina dello Status del Personale

- 1 - Sono disciplinati con il regolamento del personale:
 - a)- gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

- b)- i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego.
 - c)- i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
 - d)- i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e)- i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f)- le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - g)- le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - h)- la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - i)- l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti di amministrazione.
- 2 - Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
- 3 - L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 4 - La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.
- 5 - In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

- 6 - Il Consiglio Comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n° 93.

CAPO III

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 76

Norme Applicabili

- 1 - Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio, la riammissione in servizio.
- 2 - La commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste dal regolamento.
- 3 - La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

CAPO IV

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 77

Stato giuridico e trattamento economico

- 1 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge dello Stato.

Art. 78

Funzioni del Segretario

- 1 - Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:
 - a)- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l'attività;

- b)- cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - c)- vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
 - d)- determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e cura che il responsabile di servizio di ciascun settore provveda ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto al settore stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale.
- 2 - Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

TITOLO VI

RESPONSABILITA'

Art. 79

Responsabilità verso il Comune

- 1 - Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
- 2 - Gli amministratori, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

Art. 80

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

- 1 - Il Segretario Comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli artt. 16 e 37 del presente statuto.

- 2 - Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Art. 81

Pareri su proposte di deliberazioni

- 1 - Il Segretario Comunale risponde in via amministrativa e contabile del parere sotto il profilo di legittimità e di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi degli artt. 16 e 37 del presente statuto.
- 2 - Il Segretario Comunale è, altresì, responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 82

Ordinamento

- 1 - L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
- 2 - Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3 - Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 83

Attività Finanziaria del Comune

- 1 - La finanza del Comune è costituita da: a)-imposte proprie; b)-addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; c)-tasse e diritti per servizi pubblici; d)-trasferimenti erariali; e)-trasferimenti regionali; f)-altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g)-risorse per investimenti; h)-altre entrate.

- 2 - I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 3 - Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 84

Revisione economico-finanziaria

- 1 - Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
- 2 - Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
- 3 - Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
- 4 - Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
- 5 - Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

- 6 - Il Consiglio Comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
- 7 - Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 85

Controllo economico della gestione

- 1 - I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
- 2 - Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.
- 3 - La Giunta, in base ai verbali, ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige trimestralmente per il Consiglio la situazione in generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
- 4- Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. 1 bis del D.L. 1° luglio 1986, n° 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n° 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 86

Partecipazione alla Programmazione

- 1 - Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione e di tutti gli enti organi sovracomunali; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
- 2 - Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.
- 2 - La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune per le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 87

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

- 1 - Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
- 2 - L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 88

Rapporti con la Comunità Montana

- 1 - Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.
- 2 - Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e controllo.
- 3 - Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune deve accordare la propria preferenza alla concessione quando il

servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata.

- 4 - Nella società per azioni a prevalente capitale pubblico locale il Comune dovrà valutare la possibilità della partecipazione di soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative.
- 5 - Nella disciplina della istituzione, il Comune dovrà prevedere la possibilità di raccordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

Art. 89

Pareri Obbligatorî

- 1 - Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
- 2 - Decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni o il termine minore, prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere; fatta salva l'ipotesi di proroga prevista dall'art. 16, comma 4° della legge 241 del 7 agosto 1990 (1).

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 90

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

- 1 - Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n° 142.

1

Art. 16 4° comma L. 241/90: nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero le impossibilità dovute alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1° (novanta giorni), quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza.

- 2 - La proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
- 3 - L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
- 4 - Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.
- 5 - Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 91

Adozione dei Regolamenti

- 1 - Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
- 2 - Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati, pure, entro un anno dalla data di cui al comma 1.
- 3 - Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 92

Entrata in Vigore

- 1 - Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.
- 2 - Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.